



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro dell'Interno, recante le modalità di finanziamento della rete SIPROIMI e di accesso ai finanziamenti dei progetti presentati dagli enti locali.

Repertorio Atti n. 114/a del 7 novembre 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 7 novembre 2019:

VISTO l'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, che prevede:

- al comma 1, che la partecipazione degli Enti locali alla prestazione di servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI);
- al comma 2, che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione da parte degli Enti locali delle domande di contributo, da ammettere a finanziamento, per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza del SIPROIMI;

VISTA la nota pervenuta il 17 ottobre 2019, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto recante le modalità di finanziamento della rete SIPROIMI e di accesso ai finanziamenti dei progetti presentati dagli enti locali;

VISTA la lettera del 21 ottobre 2019, con il quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

VISTE le note del 30 e del 31 ottobre 2019, diramate rispettivamente in pari data, con le quali il Ministero dell'interno ha trasmesso una nuova versione dello schema di decreto e delle linee guida per il funzionamento del SIPROIMI;

VISTA la nota pervenuta il 4 novembre 2019, diramata il 5 novembre 2019, con la quale il Ministero dell'interno ha inviato la versione definitiva del provvedimento in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole unitamente alle Regioni che hanno consegnato un documento contenente delle osservazioni migliorative del testo, allegato A) parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE

sullo schema di decreto del Ministro dell'Interno, recante le modalità di finanziamento della rete SIPROIMI e di accesso ai finanziamenti dei progetti presentati dagli enti locali, nella versione diramata il 5 novembre 2019.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Lugli 2018
AP

19/35/CU3/C8

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL
MINISTRO DELL'INTERNO,
RECANTE LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA
RETE SIPROIMI E DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEI
PROGETTI PRESENTI DAGLI ENTI LOCALI**

**Parere, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 e successive
modificazioni**

Punto 3) Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con alcune osservazioni migliorative del testo riportate di seguito. La Regione Veneto ha evidenziato alcune perplessità in merito ai costi per i servizi di natura sanitaria e socio – sanitaria.

Osservazioni:

- Le linee guida non individuano criteri volti a promuovere una distribuzione territoriale dei progetti più omogenea e proporzionata per ambiti regionali, quando invece le strutture di accoglienza del Sistema sono fortemente concentrate in alcune Regioni del centro-sud (Sicilia, Puglia, Campania e Lazio nel 2017 ospitavano il 50% del totale secondo il Rapporto annuale SPRAR). In termini tecnici si può concretizzare l'obiettivo introducendo un criterio di punteggio premiante per i progetti territoriali presentati in regioni con presenza di strutture sottorappresentate;
- Nell'allegato "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale per minori stranieri non accompagnati si evidenzia:
 - a) art. 10 comma 2 (enti attuatori)
il comma appare probabilmente oggetto di un refuso, in quanto non si capisce se esista una relazione tra il requisito biennale per l'accoglienza degli stranieri ed il requisito, tra l'altro privo di un

minimo temporale indicato, di specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati.

b) Art. 34 (servizi minimi da garantire)

Si rileva che non è indicato in alcun servizio minimo una attenzione/declinazione in materia di genere. Si potrebbe inserire questo concetto nel comma 1.

Con riferimento alla lettera d), non è chiaro a quale arco temporale fa riferimento il parametro delle 15 ore minime di insegnamento della lingua italiana da assicurare da parte dell'ente locale.

Inoltre sarebbe opportuno precisare che occorre impiegare insegnanti/volontari dotati di una specifica professionalità in materia.

Con riferimento, infine, alla lettera f) sarebbe opportuno introdurre anche un orientamento in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in tema di conoscenza di base dei diritti e doveri in ambito lavorativo.

Roma, 7 novembre 2019

